



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Area 5 – Coordinamento uffici Motorizzazione Civile

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000626
PARTITA I.V.A. 02711070827

Palermo Prot. n. 3498 del 28 GEN. 2026

N. 2 allegati

vs. rif. N. del

OGGETTO: Attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 – Ulteriori indicazioni operative per gli Uffici della Motorizzazione Civile della Regione Siciliana per l'organizzazione delle sedute presso sedi di soggetti privati e regime fiscale applicabile ai rimborsi previsti dall'art. 19 della legge n. 870/1986, come modificato.
Interpretazione alla luce dell'art. 51, comma 5, del TUIR e della circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2025.

CIRCOLARE

**Ai Servizi Provinciali delle Motorizzazioni Civili
della Sicilia**

Premessa

Con la Circolare prot. n. 42739 del 29.10.2025, recante *“Attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 – Indicazioni operative per l'organizzazione delle sedute presso sedi di soggetti privati”*, sono stati forniti, in sede di prima applicazione, gli strumenti necessari ad assicurare la continuità delle attività di cui trattasi.

Con informazione alle Organizzazioni Sindacali, prot. n. 1540 del 15.01.2026, è stato dato seguito a quanto disposto dall'art. 2 del D.D. 29.10.2025, n. 431 del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione – Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio – e del Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la Motorizzazione, nonché dal D.M. 4 agosto 2025, n. 191, con particolare riferimento a:

- a) organizzazione delle sedute operative fuori sede nella giornata di sabato;
- b) periodi caratterizzati da una maggiore intensità di lavoro e periodi di sospensione delle attività;
- c) eventi eccezionali che comportino un'improvvisa riduzione dell'organico;
- d) compensazione di periodi involontari di interruzione del servizio o di inattività non imputabile al dipendente.

Preso atto che nei termini di legge prescritti, non è pervenuta alcuna osservazione, rilievo o appunto da parte delle O.S. in merito ai punti sopra elencati trattati nell'informazione, facendo seguito alla citata Circolare prot. n. 42739 del 29.10.2025, che si assume parte integrante della presente, al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle disposizioni vigenti, si rende necessario fornire ulteriori chiarimenti e indirizzi operativi.

a) Ulteriori indicazioni per l'organizzazione delle sedute operative fuori sede nelle giornate ordinarie e nella giornata di sabato

Le disposizioni di cui al presente punto hanno natura di criteri organizzativi interni, finalizzati alla programmazione efficiente delle attività e all'ottimale impiego delle risorse disponibili. Esse non introducono limitazioni all'accesso dei soggetti privati al servizio, né incidono sui diritti degli utenti a richiedere le prestazioni previste dalla normativa vigente.

1. Le richieste dei soggetti privati, da presentarsi ordinariamente entro il giorno 15 del mese, hanno contenuto di programmazione minima mensile e fino a un massimo di programmazione trimestrale. La conferma delle singole sedute conclude l'iter di assegnazione ed è subordinata al pagamento anticipato, per intero, di tutte le sedute approvate.

Il pagamento dovrà avvenire in forma singola, indicando nella causale il soggetto privato presso cui si svolge l'attività, la tipologia della prestazione (esami, operazioni tecniche, ecc.), la data assegnata e la tipologia di seduta ("mezza giornata" o "giornata intera").

L'apertura delle sedute e dei relativi nastri operativi resta subordinata, senza eccezioni, al preventivo versamento delle somme dovute nelle misure previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, lettera a), della legge n. 870/1986. Solo a seguito della validazione dei singoli pagamenti (bruciatura) potranno essere aperti gli slot delle corrispondenti sedute sul portale dedicato.

2. In conformità a quanto comunicato con la richiamata informativa alle Organizzazioni Sindacali, al fine di garantire un maggior numero di operazioni per ciascuna seduta e un più elevato livello di efficienza e sicurezza stradale, nella fase di assegnazione delle sedute sarà attribuita priorità alle richieste che prevedano la presenza congiunta del titolare dell'attività e del personale con funzioni ausiliarie e di supporto.

Nelle giornate di sabato, salvo casi eccezionali, saranno autorizzate esclusivamente sedute a giornata intera (c.d. "non stop").

b) Periodi caratterizzati da maggiore intensità di lavoro e periodi di sospensione delle attività

1. Nei periodi di maggiore intensità operativa potranno essere autorizzate sedute anche nei giorni festivi, esclusivamente nel rispetto delle disponibilità comunicate dal dipendente all'Ufficio.
2. Al fine di consentire, al personale incaricato delle attività di che trattasi, di fruire, nel corso dell'anno, di un adeguato periodo di ferie continuative, nelle due settimane antecedenti al Ferragosto e nelle due successive, nelle settimane comprese tra Natale ed Epifania e nei giorni tra il giovedì antecedente la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, saranno sospese, salvo eventi eccezionali, tutte le operazioni tecniche e gli esami fuori sede.

Nei medesimi periodi, previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Dipartimento, potranno essere ridotte le giornate di ricevimento del pubblico a un solo giorno settimanale.

c) Eventi eccezionali che comportino un'improvvisa riduzione dell'organico

1. Il personale abilitato, in servizio e di ruolo presso l'Amministrazione, sarà impiegato prioritariamente e in modo pieno per le attività di cui alla presente circolare, esclusivamente nel rispetto delle disponibilità comunicate dal dipendente all'Ufficio.
2. In presenza di eventi eccezionali che determinino un'improvvisa riduzione dell'organico, potrà farsi ricorso agli ispettori autorizzati e al personale in quiescenza (esaminatori e ispettori ausiliari), qualora utilizzabili a seguito direttive ministeriali e in conformità alle norme che ne regolano l'impiego.
3. Analogamente, il ricorso al personale dei centri autorizzati ai sensi della legge n. 870/1986 e al personale degli studi di consulenza automobilistica individuati ai sensi della legge n. 264/1991, per l'esercizio dell'attività di assistenza alle operazioni tecniche, come definita nel paragrafo "Disponibi-

lità di assistenti alle operazioni tecniche" del decreto della Direzione generale per la motorizzazione e della Direzione del personale, degli affari generali e del bilancio n. 431 del 29 ottobre 2025, potrà avvenire solo se l'ufficio non dispone di personale interno atto a svolgere le funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività.

d) Compensazione di periodi involontari di interruzione del servizio o di inattività non imputabile al dipendente

Le compensazioni di cui al presente punto trovano integrale copertura finanziaria nelle risorse derivanti dalle tariffe corrisposte dai soggetti privati ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870/1986, aventi natura di risorse vincolate ex lege e imputate ai pertinenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione con specifica destinazione. Le medesime non costituiscono trattamento accessorio generalizzato né residui passivi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e risultano coerenti con i principi di cui all'art. 81 della Costituzione, nonché con le regole di contabilità pubblica e con i controlli della Ragioneria competente.

1. Con le modifiche introdotte all'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, il pagamento è stato correlato al nastro operativo della seduta richiesta e non più alle ore effettuate e alla qualifica del personale incaricato. Tale innovazione ha determinato una netta separazione tra la tariffa corrisposta dal soggetto privato per la seduta richiesta e il compenso e i rimborsi riconosciuti al dipendente per lo svolgimento della medesima.

Ne consegue un rafforzamento del ruolo dell'Amministrazione, che diviene interlocutore unico del soggetto privato, al quale è assicurata l'erogazione del servizio a fronte del pagamento di una tariffa non soggetta a rimborso qualora la seduta venga annullata dallo stesso successivamente alla calendarizzazione. È ammesso esclusivamente il rimborso dell'importo forfetario delle spese di trasferta di cui al comma 1.1, lettera a), soltanto se l'annullamento della seduta avviene prima che la trasferta abbia avuto inizio.

2. Il titolare dell'attività e il personale incaricato con funzioni di ausilio e di supporto, che abbiano impegnato preventivamente la propria disponibilità e ottenuto l'incarico, anche con semplice calendarizzazione, devono essere indennizzati in caso di annullamento della seduta per cause non imputabili agli stessi.
 - I. condizioni meteorologiche avverse;
 - II. improvvisa e temporanea indisponibilità delle attrezzature o delle sedi operative;
 - III. sospensioni del servizio disposte dall'Amministrazione;
 - IV. carenze organizzative o funzionali;
 - V. limitazioni derivanti da disposizioni normative o regolamentari.

In tali casi è riconosciuta una compensazione economica per il periodo di inattività involontaria, pari:

- i. al 50% della tariffa unitaria prevista per la relativa tipologia di prestazione, qualora la seduta sia annullata fino a 24 ore prima dello svolgimento;
- ii. all'intero importo, con riconoscimento dell'indennità di trasferta se la stessa ha già avuto inizio, qualora la revoca dell'incarico o la sospensione dell'attività intervengano oltre i limiti di cui al punto precedente.

La compensazione non si applica nei casi in cui l'impossibilità della prestazione sia imputabile al dipendente, dipenda da condizioni soggettive dello stesso ovvero quando al personale venga assegnato altro incarico sostitutivo da svolgersi nella stessa mezza giornata o giornata intera.

e) Trattamento fiscale del rimborso delle spese di trasferta e uso del mezzo proprio

1. Ai fini della determinazione del trattamento fiscale del rimborso per le spese di trasferta di cui all'art. 19, comma 1.1, della legge n. 870/1986, si richiamano espressamente l'art. 51, comma 5, del TUIR e le novità introdotte dal Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, novità ampiamente illustrate nella circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2025, in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa.
2. Dal combinato disposto delle norme citate, risulta palese infatti, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità ivi stabilite.

In particolare, in caso di rimborso analitico, si rinvia altresì alla prassi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui i rimborsi chilometrici calcolati secondo le tabelle ACI, non assumono natura retributiva e restano esclusi dalla base imponibile fiscale e contributiva, come anche ulteriori eventuali spese sostenute, ferma restando, per queste ultime, la necessità di idonea documentazione e tracciabilità.
3. In caso di rimborso forfetario di cui alla lettera a), in attesa di chiarimenti da parte del MIT, si rimanda a successiva circolare integrativa della presente.
4. Il dipendente è autorizzato all'uso del mezzo proprio anche per trasferte da svolgersi all'interno del territorio comunale, in quanto ciò risulta funzionale allo svolgimento dell'incarico.
5. Gli Uffici Provinciali provvederanno a tabellare il costo unitario chilometrico secondo le tabelle ACI per il veicolo autorizzato e a determinare i percorsi più brevi tra la sede dell'Ufficio e il luogo di svolgimento delle operazioni, avvalendosi di sistemi di mappatura online, eliminando i percorsi includenti strade non asfaltate, poco agevoli, oltre a z.t.l./z.t.c., ecc..
6. Ai fini del calcolo della distanza, in caso di esami per il conseguimento di patente, la sede di svolgimento della seduta corrisponde sempre con la sede dell'autoscuola, del centro di istruzione o della pista autorizzata in caso di patenti AM, A1, A2, A.
7. In caso di percorrenze alternative, il dipendente potrà indicare, nella nota di incarico, chilometraggi diversi da quelli tabellati, fornendo adeguata motivazione. Il rimborso chilometrico esente sarà calcolato sui chilometri effettivamente percorsi dichiarati. A tal fine è stato aggiornato l'allegato 3 della Circolare prot. n. 42739 del 29.10.2025.
8. Si richiama l'importanza dello scambio documentale relativo al riepilogo mensile e al prospetto di liquidazione delle somme, quali strumenti di tracciabilità e corretta applicazione del regime di esclusione dal reddito ai sensi dell'art. 51, comma 5, del TUIR.
9. Le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 Dicembre 2024, Suppl. Ordinario n. 42, **per l'anno 2025** e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 del 23 Dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 40, **per l'anno 2026**.

f) Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi ex art. 19, comma 1 – Economie e loro impiego

1. I compensi riconosciuti al personale ai sensi dell'art. 19, comma 1, sono assoggettati al trattamento fiscale e previdenziale ordinario, secondo le modalità e le aliquote di legge.
2. Le eventuali economie derivanti dal mancato riconoscimento, totale o parziale, delle predette somme assumono natura di risorse vincolate ex lege, in quanto originate esclusivamente dalle tariffe corrisposte dai soggetti privati ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870/1986.

3. Le economie di cui al comma precedente sono oggetto di ricognizione mensile da parte degli Uffici Provinciali e devono essere integralmente reimpiegate, entro il trimestre successivo e comunque entro l'anno finanziario di riferimento, esclusivamente per la realizzazione di attività ispettive e di vigilanza ai sensi dell'art. 8 del D.M. 4 agosto 2025, n. 191, nel rispetto dei vincoli di destinazione e senza possibilità di utilizzo per finalità diverse.

g) Nastri operativi per attività di particolare complessità

1. Per la determinazione dei nastri operativi relativi alle attività ispettive e di vigilanza si rinvia all'art. 8 del D.M. 4 agosto 2025, n. 191 e s.m.i.
2. Per attività ispettive e di vigilanza di minore complessità e ricadenti nel medesimo territorio comunale, il nastro operativo potrà comprendere fino a tre operazioni per seduta, con riconoscimento di un unico compenso e dei rimborsi spettanti per ogni singola operazione inclusa nel medesimo nastro operativo.
3. Le attività ispettive e i sopralluoghi relativi all'apertura, alla verifica del mantenimento dei requisiti o per sostituzione di attrezzature di centri di revisione, per la loro complessità, sono imputabili nel limite massimo di una operazione per seduta mattutina e una per seduta pomeridiana e saranno vincolati al pagamento, da parte dei centri di revisione, della tariffa di cui all'art. 19 della L. 870/86.

h) Decorrenza

Le disposizioni della presente circolare hanno immediata applicazione e, laddove compatibili, si applicano alle attività predisposte ed eseguite a decorrere dal 1° novembre 2025.

i) Pubblicazione

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato, trasmessa agli Uffici della Motorizzazione Civile e inviata alle Ragionerie centrali e territoriali competenti.

Il Dirigente dell'Area 5
(Arch. Rosanna Albanese)



Il Dirigente Generale
(Arch. Salvatore Lizzio)

